

Avv. FRANCO ARIZZI

Lungarno A. Vespucci, 20 - 50123 FIRENZE

Tel. 055.2670370 - Fax 055.268811


ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA TOSCANA

R.G. 785/2012 Sez. I

Intervento ad adiuvandum

PERVENUTO PER LA NOTIFICA
IL 23 OTT 2013



COPIA

Per:

contro

il **Comune di Pescia**

(Avv. Silvia Bertolucci)

e nei confronti

della **Provincia di Pistoia**

e

della **Regione Toscana**

per l'annullamento in parte qua

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Pescia n. 4 del 31.01.2012 avente ad oggetto "*Piano Strutturale – Approvazione*" (pubblicata sul B.U.R.T. del 7 marzo 2012) ivi compreso il Rapporto Ambientale, la dichiarazione di sintesi e tutti gli atti afferenti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex D.lgs 152/2006 e s.m.i. e l.r. 10/2010 e s.m.i.;
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12 febbraio 2010 con la quale ai sensi del D.Lgs. 156/2006 è stata individuata quale "*Autorità Competente*" nell'ambito del procedimento di VAS del Piano Strutturale la Giunta del Comune di Pescia;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Pescia n. 81 del 09 dicembre 2010 recante "*Piano Strutturale - adozione*";
- della deliberazione e della Giunta comunale n. 11 del 20.1.2012 con la quale la Giunta in qualità di Autorità Competente ha espresso parere motivato di congruenza tra le scelte dell'Amministrazione e le previsioni del PS.
- in ogni caso, per quanto di ragione ove lesivo, di ogni atto comunque presupposto, consequenziale e/o connesso agli impugnati provvedimenti ancorché sconosciuto.

1.- Gli intervenienti.

Con il presente atto i soggetti indicati in epigrafe intendono intervenire ad *adiuvandum* nel ricorso RG 785/2012 proposto avverso il provvedimento di approvazione del Piano Strutturale del Comune di Pescia segnatamente nella parte in cui tramite tale atto di pianificazione nell'UTOE 7 denominata "*Le due Pesce*" e in particolare nel c.d. "*sistema territoriale della pianura*" e "*sottosistema delle due Pesce*" - una vasta area agricola di pianura che dalla località di Alberghi di Pescia arriva fino al territorio di Chiesina Uzzanese (e nella quale è concentrata la maggior parte delle aziende agricole del territorio) - è stato localizzato il c.d. Business Park e cioè una nuova area di sviluppo industriale.

1.1. Sulla legittimazione ad intervenire delle singole persone fisiche e imprenditori

Tra gli intervenienti figurano sia persone fisiche residenti e/o proprietarie di immobili, sia imprenditori titolari di attività aziendali (doc. 1) che hanno il proprio

centro di interessi in Comune di Pescia nonché nei comuni di Uzzano, Buggiano, Chiesina Uzzanese e Montecarlo contermini alla nuova area industriale, soggetti con ogni evidenza portatori di interessi collegati a quello principale dei ricorrenti poiché la localizzazione di un'area industriale di portata pari a quella pianificata del PS del comune di Pescia è sicuramente in grado di arrecare pregiudizio alla loro situazione soggettiva.

Gli intervenienti sono nettamente contrari alla localizzazione del business (peraltro avvenuta con evidenti violazioni di legge e difetti di istruttoria posti in essere in occasione del procedimento di pianificazione) poiché la collocazione di una vasta area industriale in una zona nella quale coesistono da sempre aree residenziali e tessuto agricolo composto da piccole e medie imprese agricole e florovivaistiche tipiche della "Valle dei Fiori" provocherebbe da un lato una grave violazione della qualità del territorio e dell'ambiente per i cittadini residenti dall'altro pregiudicherebbe irrimediabilmente l'intero esistente sistema economico e occupazionale basato sull'agricoltura e il florovivaismo.

Il presente atto è quindi inteso alla tutela delle posizioni giuridiche collegate e dipendenti da quelle dei ricorrenti principali e che consente agli intervenienti di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso consistente nell'impedire, in assenza di un'adeguata pianificazione, la localizzazione di questo tipo di previsioni urbanistiche poiché pregiudizievoli del territorio, dell'ambiente, dell'economia e perfino della salute.

1.2. Ancora sulla legittimazione dell'Associazione Legambiente Circolo della Vadinievole

L'associazione odierna interveniente persegue, per finalità statutarie, obiettivi di tutela ambientale in modo stabile e non occasionale essendo peraltro disciplinato dallo statuto regionale e nazionale di Legambiente (doc. 2).

L'associazione infatti si dedica da quasi tre anni ad iniziative di tutela e promozione dell'ambiente e del territorio di tutta la Vadinievole nonché del Comune di Pescia e può contare su molti sostenitori oltre che innumerevoli iscritti.

Ricorrono pertanto tutti i presupposti tradizionalmente utilizzati dalla giurisprudenza per il riconoscimento della legittimazione ad agire da parte dell'Associazione Legambiente Circolo della Vadinievole cioè, finalità statutarie dell'ente, stabilità del suo assetto organizzativo, *vicinitas* dello stesso rispetto

all'interesse sostanziale che si assume lesa per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente intende intervenire in giudizio.

*

2.- Il fatto

Il fatto è già stato esposto nel ricorso introduttivo del giudizio che di seguito si ripercorre.

Gli indirizzi strategici del piano sono stati oggetto di discussione per circa 8 anni poiché trovano origine nella prima deliberazione di Giunta 60 del 30.9.2002, nella successiva delibera consiliare integrativa del n. 31 del 30.5.2006 e infine la delibera consiliare n. 27 del 19.4.2010 che ha ulteriormente integrato i precedenti atti di indirizzo.

Gli obiettivi di piano che il pianificatore, a più riprese afferma di aver pienamente rispettato e centrato mediante l'approvazione del PS (cfr. dichiarazione di sintesi), erano:

- *la salvaguardia e la valorizzazione della struttura identitaria del territorio comunale;*
 - *il miglioramento delle qualità generali, ambientali e di vita con incisive azioni di programma di tutela con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici, del patrimonio culturale e storico in generale, ambientale e naturalistico, in accordo con le finalità del PTC e del PIT;*
 - *il miglioramento della qualità della vita nei centri abitati attraverso la dotazione di servizi e delle infrastrutture e una progettazione coordinata dell'immagine architettonica;*
 - *il soddisfacimento delle esigenze di edilizia residenziale per la prima casa dei residenti;*
 - *il contenimento del consumo energetico e idrico;*
 - *il rispetto dei requisiti di fruibilità e accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza;*
 - *promozione dell'attività agricola tradizionale, del florovivaismo e dei prodotti locali;*
 - *la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica funzionale alla valorizzazione delle risorse storiche e ambientali;*
- la soluzione degli elementi di criticità del sistema della mobilità e della accessibilità;*

- il rafforzamento del Polo Ospedaliero quale invariante strutturale. È prevista la creazione della "Cittadella della Salute" tramite riqualificazione e potenziamento dell'attuale struttura o la ricollocazione della struttura in altra sede sempre sul territorio pesciatino;

- la valorizzazione del "Parco di Collodi" del paese di Collodi e del nome di "Pinocchio".

Con deliberazione n. 27 del 19 dell'aprile 2010 il Consiglio Comunale ha poi enfaticamente integrato i predetti obiettivi affermando che "verrà attuata una politica di sostegno alle imprese, prevedendo un'area industriale e artigianale che per troppo tempo si è attesa. Lì vi si insedieranno presumibilmente industrie medio-piccole, al fine di uno sviluppo sostenibile del nostro territorio".

Sulla scorta della predetta integrazione alla fine del mese di aprile 2010 ha quindi fatto ingresso nel redigendo PS la nuova previsione urbanistica di quello che poi è stato denominato il Business Park.

Il P.S. contenente la previsione in questione è stato adottato con deliberazione consiliare 81/2010.

Dopo la rituale pubblicazione sono state presentate 157 osservazioni. Successivamente il P.S. è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 4 del 31 Gennaio 2012, pubblicata sul BURT del 7 Marzo 2012.

*

Il Comune di Pescia con deliberazione consiliare n. 10 del 12 febbraio 2010 ha individuato quale "Autorità Competente" nell'ambito del procedimento Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il PS la Giunta Comunale.

Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica autodefinitosi "proponente" ha conferito incarico (e non risulta che al riguardo abbia individuato il contraente facendo ricorso all'evidenza pubblica) allo Studio Silva di Bologna di redigere il Rapporto Ambientale di cui alla l.r. 10/2012.

Terminata la fase preliminare di cui all'art. 23 l.r. 10/2010, il rapporto è stato trasmesso al Comune che lo ha adottato contestualmente all'adozione del P.S..

Esaurita la fase delle osservazioni la Giunta (in qualità di "Autorità Competente") con deliberazione n. 11 del 20.1.2012 ha reso il parere motivato di coerenza del Rapporto al P.S., così come previsto dall'art. 26 l.r. 10/2010.

Il predetto parere è stato trasmesso al Consiglio Comunale che (insieme con il Rapporto Ambientale e la dichiarazione di sintesi) lo ha approvato

contestualmente all'approvazione del P.S. (deliberazione n. 4 del 31.01.2012).

*

L'area per i nuovi insediamenti produttivi e industriali denominata Business Park è inserita nell'UTOE 7 denominata "*Le due pescie*" la quale trova la propria disciplina nell'art. 27 delle NTA del PS all'art. 62.

La predetta UTOE ha una superficie di 691 ettari e ricomprende la zona di pianura della parte sud del territorio comunale di Pescia confinando a ovest con il territorio comunale di Montecarlo, a sud con il territorio di Chiesina Uzzanese ed a est con il territorio di Uzzano nel mentre che a nord l'esistente ferrovia la separa dall'UTOE 6 (Veneri) e dall'UTOE 3 (Centro).

L'UTOE 7 è ricompresa all'interno dei sottosistemi territoriali di paesaggio di pianura disciplinati dagli artt 23 e 24 delle NTA e della medesima fanno parte oltre ai nuclei abitativi di Alberghi, Castellare, Macchie di San Piero e Pesciamorta la previsione di una nuova area produttiva (il c.d. Business Park).

Come indicato al punto 4 del citato articolo 62 "*La previsione caratterizzante di questa UTOE afferisce alla realizzazione della nuova zona produttiva di Pescia il cosiddetto Business Park. Si tratta di una previsione importante, già indicata a nel sistema funzionale delle aree produttive di cui all'art. 27, tendente a riequilibrare un'economia che sia progressivamente spostando dalla monovalenza vivaistica. Il Regolamento Urbanistico valuterà più precisamente ed esecutivamente, il rapporto con la viabilità esistente, realizzando una "viabilità parallela e specialistica" per il Business Park, evitando di aggravare il traffico sulla rete ordinaria. Il nuovo insediamento potrà essere attuato con un unico progetto/comparto (Piano attuativo) o per sub compartimenti purché funzionali.*"

A tale previsione segue l'elencazione degli obiettivi ai quali i successivi atti di governo del territorio dovranno tendere anche mediante il rinvio al precedente articolo 27 dedicato alla disciplina del "*sistema funzionale delle aree produttive*", nonché la tabella riassuntiva dei dimensionamenti degli insediamenti previsti nell'UTOE che colloca sul Business Park una nuova superficie a destinazione "Industriale Artigianale" di 125.000 mq.

In buona sostanza la scelta del pianificatore (come vedremo affetta da manifesti profili di illegittimità) è stata chiara e dirompente siccome basata sulla completa alterazione dell'attuale assetto e destinazione urbanistica di un'area sulla quale attualmente insistono gran parte della aziende agricole del territorio pesciatino

(oltre che molte residenze) per far posto ad un enorme piano per l'insediamento di nuove industrie.

*

Per quanto di interesse nel presente giudizio occorre osservare come nell'agosto del 2011 (e quindi dopo l'adozione ma **prima** dell'approvazione) il Responsabile dell'Urbanistica del Comune di Pescia (evidentemente incalzato da urgenze che lo hanno indotto a scavalcare il Consiglio Comunale che non aveva ancora approvato l'adottata previsione) ha stimato opportuno pubblicare un "avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la formazione di progetti finalizzati allo sviluppo e alla riqualificazione dell'area produttiva di "Macchie di san Piero" come meglio identificata nella zona del Business Park del PS adottato" con l'obiettivo di compulsare una consultazione ai sensi della l.r. 1/2005 alla definizione dei contenuti del futuro Regolamento Urbanistico.

Come risulta dai quotidiani locali questa iniziativa ha riscosso un certo (e forse non impreveduto...) successo di imprenditori locali: un'azienda di commercializzazione di articoli da regalo ha manifestato la disponibilità a realizzare 4 fabbricati da 5000 mq di superficie per il commercio all'ingrosso, il gruppo societario Carrara - e per quest'ultimo la società Carma - ha chiesto di poter realizzare uno stabilimento per la produzione di carta da oltre 32.000 mq, la società Dino Bianchi ha chiesto di realizzare un "capannone" da 2600 mq, la società Volta Energy S.p.A. ha proposto di realizzare nell'area un impianto di incenerimento da circa 4000 mq.

I° Motivo

Violazione, falsa applicazione: art. 5 D.lgs 152/2006 e s.m.i., art. 12 l.r. 10/2010 e s.m.i., art. 48 D.lgs 267/2000, art. 97 Cost.

Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento, irragionevolezza

Fondata appare la censura sollevata dai ricorrenti avverso l'operato del comune di Pescia che ha individuato la Giunta Comunale come "Autorità Competente" (deliberazione Consiliare n. 10 del 12 febbraio 2010) per la VAS relativa agli atti di pianificazione territoriale (e quindi anche per il piano strutturale) in quanto:

- certamente non offre sufficienti garanzie di imparzialità e terzietà nella valutazione venendo a mancare il presupposto di "separatezza" richiesto dalla disciplina regionale;

- si verifica una illegittima commistione fra funzioni di amministrazione attiva (approvazione del PS) e di controllo (valutazione ambientale), con la conseguenza di vanificare le finalità previste dalla disciplina di settore;
- la Giunta Comunale non ha competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Dovrà pertanto essere annullata non solo la delibera di istituzione dell'autorità competente in materia di VAS ma anche la delibera di approvazione del PS viziato nella sua totalità per l'illegittimità della procedura di VAS.

II° Motivo

Violazione, falsa applicazione: artt. 11, 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e artt. 23, 24 della l.r. 10/2010 e s.m.i.

Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento.

Meritevole di accoglimento è l'altra censura mossa nel ricorso principale all'operato del Comune di Pescia in punto di funzioni afferenti al procedimento di VAS.

Come emerge dalla dichiarazione di sintesi della VAS i soggetti coinvolti nel processo di valutazione del Piano Strutturale del Comune di Pescia sono stati i seguenti:

- il "proponente" l'Ufficio Urbanistica;
- "l'autorità procedente" il Consiglio comunale;
- "l'autorità competente" la Giunta comunale.

A tali soggetti l'Ente ha ritenuto necessario aggiungere quello che ha definito il "Redattore del Documento di Scoping, del Rapporto Ambientale e Relazione di Sintesi, Valutazione di incidenza" e cioè lo "Studio Associato Silva" il quale si è occupato della redazione di tutti i documenti afferenti alla VAS.

Da tale nomina è conseguita una totale inammissibile (e diretta..) delega di funzioni da parte del soggetto proponente, nel caso di specie l'Ufficio Urbanistica, a favore di uno studio professionale privato.

La delega dei poteri e delle attività riservate al soggetto proponente si pone quindi in contrasto con le previsioni degli artt. 23 e 24 della l.r. 10/2010 che rispettivamente riservano al "proponente" e non ad uno studio privato delegato la redazione del documento preliminare contenente i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale e del medesimo rapporto ambientale e cioè dei fondamentali

documenti della VAS.

III° Motivo

Violazione di legge: Direttiva 2001/42/CE

Violazione di legge: art. 13 e dell'allegato VI parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché art 24 e dell'Allegato II della l.r. 10/2010 e s.m.i.

Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento, irragionevolezza, sviamento.

III.1.- Secondo l'art. 24 l.r. 10/2010 (coerente con la disciplina nazionale) il "rapporto ambientale" contiene le informazioni di cui all'allegato 2 e:

- a) *individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma;*
- b) *individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del consultazione di cui all'articolo 23;*
- c) *concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;*
- d) *indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio."*

*

III.2.- Il "Rapporto Ambientale aggiornato 2007/2010" relativo al Piano Strutturale del Comune di Pescia è composto da oltre 210 pagine e dai relativi allegati ma ne dedica poche e poco argomentate al c.d. Business Park.

E difatti:

- a) Al punto **2.5.2 (pag. 26)** si descrivono le modifiche apportate al Piano adottato a seguito delle revisioni approvate dopo le osservazioni pervenute, limitandosi ad affermare senza alcuna ulteriore precisazione che "sono state effettuate approfondimenti riguardo alla nuova previsione del Business Park, Paper Park e parchi Fluviali, in particolare attraverso prescrizioni più dettagliate in relazione alla sostenibilità ambientale dei suddetti piani e agli interventi di inserimento nel contesto, attrezzature ecologiche compatibili, impermeabilizzazione dei suoli e rinaturalizzazione della zona ripariali";
- b) **al punto 3 (pag. 33)** si ribadiscono tautologicamente gli obiettivi del PS per l'UTOE 7 "le due Pescie" ivi affermandosi la volontà di ivi individuare la "vasta area del Business Park definita come nuova zona di espansione produttiva";

- c) **al punto 5.4.7 (pag. 197 e ss)**, si afferma di voler valutare i dimensionamenti dell'UTOE 7 ma realtà non si introduce alcuna valutazione giustificativa di un così importante e radicale stravolgimento della vasta area destinata ai nuovi insediamenti produttivi. In particolare:
- (i) la prima parte è dedicata alla indicazione degli elementi di criticità:
“...Sono molti i fattori di criticità ambientali presenti nell'UTOE 7: la concentrazione di attività produttive e di elementi puntuali di inquinamento, il paesaggio delle fasce fluviali all'interno di comparti industriali e artigianali, la compresenza di funzioni residenziali e produttive, le coperture monofunzionali del territorio rurale” e ancora “Il territorio dell'UTOE 7 è delimitato a est e a ovest da corsi d'acqua principali: Pescia di Pescia e Pescia di Collosi; come evidenzia la tabella di seguito all'interno della fascia di rispetto fluviale incidono attività agricole e superfici artificiali, mentre le parti del corso fluviale naturali sono molto ridotte nell'ultimo tratto. Questo elemento di criticità va monitorato e mitigato attraverso opportuni interventi di naturalizzazione delle fasce fluviali con l'obiettivo di ripristinare parzialmente la vegetazione ripariale anche come mitigazione a verde ecologico delle attività produttive insediate nell'UTOE 7”.
 - (ii) la seconda parte si limita sbrigativamente (e apoditticamente) ad affermare che la previsione di nuovi 125.000 mq di superficie industriale artigianali nell'UTOE è adeguata (*“I dimensionamenti del PS riguardanti lo sviluppo territoriale dell'UTOE 7 sono adeguati alla crescita prevista; un sistema di servizi efficienti deve presentare opportune connessioni e collegamenti con il tessuto residenziale: questo dovrà essere verificato e monitorato nel tempo per valutarne l'efficacia.”*);
- d) **al punto 6 (pag. 201 e ss)**, si introduce un capitolo solo nominalmente dedicato all'indicazione delle misure previste per impedire e ridurre gli impatti ambientali significativi derivanti all'attuazione del Piano ma in effetti (almeno per quel che riguarda il Business Park) non si fornisce alcuna indicazione e/o valutazione poiché ci si limita a ribadire *“L'UTOE 7 le due Pescie presenta alcuni elementi di criticità ambientali dovuti alla presenza di attività di*

potenziale impatto sulla risorsa acqua e ai prelievi idrici consistenti che il comparto florovivaistico richiede in particolar modo in questa area. L'UTOE 7 è caratterizzata da una dispersione urbana che incide negativamente sull'organizzazione interna all'ambito e che non contribuisce al contenimento dei consumi. Le scelte effettuate dal piano per queste aree hanno come obiettivo l'introduzione di attività produttive compatibili con il contesto ambientale e che differenziano l'economia a scala locale aumentando le opportunità e riducendo i consumi; gli interventi proposti risultano quindi compatibili e migliorativi del sistema territoriale in cui l'UTOE 7 si inserisce." E prosegue "Elementi di fragilità da monitorare: impatti sulla risorsa acqua, sistema della mobilità veicolare e dolce. Sono da prevedersi adeguamenti dalla attività floro-vivaistiche finalizzati al contenimento energetico e alla produzione di energia rinnovabile. Tali affermazione colpiscono per la disinvoltura con la quale sono state apposte in un rapporto di valutazione ambientale poiché francamente non è dato comprendere come nelle intenzioni del comune di Pescia il dimensionamento di 125.000 mq di superficie industriale, con tutte le gravi e pesanti implicazioni ambientali che la previsione si porta dietro (cementificazione, inquinamento diretto e indiretto ecc..), possa essere compatibile con un contesto ambientale connotato da criticità del sistema idrico e della mobilità;

- e) **l'allegato II** ("matrici delle coerenze") e **l'allegato III** ("Sintesi non tecnica") ripercorrono le affermazioni già contenute nel rapporto limitandosi a ribadire gli obiettivi del piano per UTOE 7, ad indicare le criticità e ad affermare (apoditticamente e contraddittoriamente) che gli interventi proposti miglioreranno tali criticità del sistema territoriale in questione

*

III.3.- Il Rapporto Ambientale relativo al "Business Park" pare quindi redatto in palese violazione dell'art. 24 e delle prescrizioni contenute nell'allegato II della l.r. 10/2010 ivi richiamato.

Ma v'è di più: dallo stesso rapporto emergono elementi di criticità di portata tale che avrebbe dovuto indurre una veramente indipendente e autonoma "autorità competente" ad esprimere parere negativo sulla previsione nel PS del Business Park.

Come si è ricordato il Business Park è un piano di nuovi insediamenti produttivi

di assai rilevanti dimensioni che prevede la costruzione di **125.000 mq di superficie utile lorda per altezze indefinite.**

Trattasi quindi di un'esorbitante cementificazione del territorio che viene calato dall'alto in un'area nella quale sino ad oggi si sono sviluppate le migliori aziende agricole della c.d. "valle dei fiori"(oltre a numerose residenze) e nella quale sono state evidenziate criticità in punto di risorse idriche.

In questa situazione tutto ci si poteva aspettare tranne una VAS che evadendo sbrigativamente la pratica:

- (i) omette ogni individuazione degli impatti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini (lett. a art. 24) e segnatamente in merito alle informazioni che la lettera f dell'allegato 2 prevede in ordine ai *"possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi"*.
- Il rapporto si limita solo ad affermare che le scelte effettuate dal piano per queste aree hanno come obiettivo l'introduzione di attività produttive compatibili con il contesto ambientale e in grado di ridurre i consumi idrici, circostanza quest'ultima peraltro immediatamente contraddetta dalla eventuale localizzazione sull'area di un complesso industriale cartario dell'estensione di oltre 32.000 mq che a quanto riferito dall'Assessore all'Urbanistica già prima dell'approvazione del PS ha manifestato il proprio interesse all'insediamento poiché è noto che tali tipologie di industrie hanno necessariamente bisogno per l'esercizio della propria attività di una ingentissima quantità d'acqua. In buona sostanza il rapporto risulta privo della benché minima valutazione sugli effetti ambientali collegati alla pianificazione di un nuovo polo industriale che prevede la cementificazione di oltre 125.000 mq di terreno agricolo poiché risulta privo delle più elementari riflessioni e valutazioni sull'ambiente e sulla vita dei cittadini che attualmente risiedono e lavorano in tale area trascurando di considerare anche gli effetti che saranno prodotti in termini di inquinamento (polveri sottili ecc), viabilità pesante, rumorosità, trasformazione dei suoli ecc;

- (ii) omette ogni valutazione sullo stato attuale dell'ambiente nonché sulle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dell'area interessata dal Business Park e di quale sarebbe stata la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del medesimo, valutazione particolarmente importate nel caso di specie poiché avrebbe consentito di rilevare l'esistenza di un rilevante tessuto residenziale e di aziende agricole rappresentanti l'ossatura di una vasta parte dell'attuale economia pesciatina (lett. b e c allegato 2);
- (iii) omette ogni indicazione e/o valutazione in ordine alle misure previste per impedire, ridurre e compensare *"nel modo più completo possibile"* gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PS come richiesto dalla lettera g) dell'allegato 2 in particolare non essendo descritta alcuna misura compensativa per gli abitanti interessati dalla nuova previsione urbanistica;
- (iv) omette l'analisi delle ragionevoli alternative rispetto ad una così dirimente previsione (lett. b art. 24 e lett. g dell'allegato 2);
- (v) non concorre concretamente (come invece dovrebbe) alla definizione delle strategie del PS (lett. c art. 24);
- (vi) si limita ad affermare la volontà di far atterrare sull'area il nuovo Business Park senza prevedere alcun *"criterio di compatibilità ambientale"* (lett. d art.24).

Il rapporto ambientale presenta quindi lacune e omissioni tali da impedire concretamente la benché minima valutazione ambientale nella nuova area industriale e per conseguenza non consente una valutazione adeguata dell'interesse alla tutela ambientale e della salute, con ciò violandosi il fine stesso della VAS che, come noto, è quello di garantire l'integrazione delle considerazioni ambientali nell'ambito della elaborazione e adozione degli strumenti di pianificazione che possono avere significativi effetti sull'ambiente, al fine di assicurare *"un elevato livello di protezione dell'ambiente"* e di *"promuovere lo sviluppo sostenibile"* (art. 1 della direttiva 2001/42 *"concernete la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*).

La previsione del c.d. Business Park contenuta nel PS è stata quindi approvata in sostanziale difetto di VAS (che, peraltro secondo autorevole opinione) non è un procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma un passaggio endoprocedimentale della pianificazione

medesima, concretantesi nell'espressione di un "parere" che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima.

IV° Motivo

Violazione di legge: art. 62 della l.r. 1/2005 e dell'art. 142 l.r. 66/2011

Eccesso di potere: carenza di motivazione contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza.

Altro motivo di illegittimità del PS approvato risulta essere la mancata effettuazione di indagini geologiche ed idrauliche preliminari alla pianificazione.

L'art. 62, co. 1, della l.r. 1/2005 prescrive che in sede di formazione del PS siano effettuate indagini geologiche intese alla conoscenza sotto il profilo geologico, idraulico e sismico essenziali ai fini di una ragionata pianificazione del territorio ed i cui risultati devono essere tenuti presenti in previsione della elaborazione del piano strutturale onde evitare che insediamenti e infrastrutture non rispondano a criteri di sicurezza.

Il Comune di Pescia nel localizzare nell'UTOE 7 il Business Park ha ommesso di valutare che l'area è ricompresa per una superficie di circa il 15% in zona di elevata pericolosità PAI in quanto reiteratamente colpita da eventi alluvionali, tanto che ai sensi dell'art. 142 della l.r. 66/2011 (oggi trasfuso nella l.r. 21/2012) su tali aree non sono *ex lege* consentiti interventi di nuova edificazione ma solo limitatissime opere sul patrimonio edilizio esistente.

Il Comune non avrebbe quindi potuto limitarsi (come invece si riscontra sia nel rapporto ambientale che nel PS) a rinviare ad un successivo non meglio precisato studio idraulico in grado di indicare le opere di messa in sicurezza (cfr. art. 27 NTA al PS) ma al contrario avrebbe dovuto anteporre l'indagine all'approvazione del piano e ciò tenuto anche conto:

- dei rilevanti effetti ambientali e sulla pianificazione che tali opere potranno determinare;
- del fatto che è il PS a stabilire le dimensioni massime sostenibili la determinazione delle quali logicamente - prima ancora che giuridicamente - deve essere preceduta dalle indagini che proprio sui dimensionamenti possono avere un diretto ed immediato effetto.

V° Motivo

Violazione di legge: art. 53 l.r. 1/2005

Eccesso di potere: carenza di motivazione contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza

Altro profilo di illegittimità dell'atto di pianificazione impugnato correttamente rilevato dai ricorrenti è la violazione dell'art. 53 della l.r. 1/2005

Infatti solo sulla base di un quadro conoscitivo corretto e compiuto il pianificatore può individuare le corrette strategie della pianificazione e guidare la nuova organizzazione territoriale: per conseguenza deve esservi una catena di coerenza e di logica tra la parte istruttoria conoscitiva e le previsioni di piano.

Nel caso di specie il Comune di Pescia per la previsione del Business Park ha violato proprio il disposto dell'art. 53 della l.r. 1/2005: difatti l'art. 62 delle NTA al PS prevede l'edificazione di nuovi 125.000 mq di superficie utile lorda industriale nell'UTOE 7 (attualmente agricola) omettendo qualsivoglia istruttoria e valutazione sul dimensionamento industriale del territorio.

Sintomatico della fondatezza della censura è il contenuto della Relazione Generale al PS nella quale mentre per la determinazione del dimensionamento di fabbisogni di superficie residenziale il pianificatore ha adottato un percorso logico deduttivo basato su proiezioni di sviluppo all'anno 2030 articolati su criteri statistici, temporali e anagrafici, nessun criterio giustificativo è rinvenibile a sostegno del nuovo dimensionamento della superficie prevista per le attività industriali e artigianali, essendosi limitato il Comune a riportare in una tabella il nuovo dato di 140.000 mq complessivi (dei quali 125.000 tutti all'interno del Business Park).

Per altro verso alcun ausilio istruttorio e/o valutativo sul punto può, ancora una volta, desumersi dal rapporto ambientale, il quale relativamente al dimensionamento dell'UTOE 7 a pagina 198 si limita a riproporre la tabella del dimensionamento limitandosi ad affermare *"I dimensionamenti del PS riguardanti lo sviluppo territoriale dell'UTOE 7 sono adeguati alla crescita prevista".....*

V'è quindi la violazione della norma sopraricordata accompagnata da difetto di istruttoria e motivazione (e ciò tenuto anche conto dei concreti pregiudizi conseguenti alla previsione del nuovo Business Park, circostanza in conseguenza della quale sul pianificatore gravava un "rinforzato" onere motivazionale a supporto della scelta urbanistica).

Sotto altro profilo la scelta urbanistica compiuta pare viziata da illogicità

contraddittorietà anche laddove (cfr. 27 delle NTA) il pianificatore dopo aver enfaticamente affermato la *“realtà innovativa”* del Business Park alla base del quale ci sarebbe il concetto di *“insediamento nel verde connotata da ampie fasce di alberatura in più filari o addirittura miniparchi (pocket-park)”* pur avendone la possibilità (art. 53 co. 2 l.r. 1/2005) omette addirittura di prevedere un incremento degli standard di cui al DM 1444/1968 in relazione all'insediamento*produttivo.

VI° Motivo

Violazione di legge: Art. 41 e 42 Cost. e (sotto altro profilo) artt. 53 e 55 l.r. 1/2005.

Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, perplessità, sviamento.

Altra censura di illegittimità del PS evidenziata dai ricorrenti è poi riconducibile alla disciplina del Business Park come delineata dal combinato disposto degli artt. 62 e 27 delle NTA.

Al comma 3 del citato articolo 27 il Comune ha dettato le direttive e i criteri generali ai quali gli atti di governo del territorio devono uniformarsi, tuttavia all'ultimo punto ha, con ogni evidenza, travalicato i limiti e le funzioni del PS poiché proprio per le aree ricomprese all'interno del *“limite della aree produttive”* (quale è appunto il Business Park) ha affermato che le *“serre e i vivai”* esistenti saranno oggetto di attenta valutazione e che *“Ai fini della salvaguardia della produzione agricola le attività potranno essere mantenute se non in contrasto con gli obiettivi definiti dal presente articolo”* e ancora *“Qualora il mantenimento dell'attività agricola sia ritenuta incompatibile con gli obiettivi e gli indirizzi del sistema funzionale delle aree produttive gli eventuali interventi di trasformazione urbanistica saranno subordinati alla delocalizzazione delle strutture e/o delle coltivazioni in aree contigue non utilizzabili del Business Park o in aree di cui al sistema funzionale del territorio rurale”*.

Con tale disposizione il pianificatore oltre ad aver illegittimamente inserito nel piano strutturale una previsione direttamente conformativa del territorio, con ciò violando la natura di atto di indirizzo del PS prevista dall'art. 53 della l.r. 1/2005, ha ancor più illegittimamente predisposto un quadro normativo davvero *“punitivo”* per i ricorrenti proprietari di serre vivai e/o di aziende agricole poiché:

- sulla base di quanto attualmente disposto dall'ultimo punto del co. 3 dell'art. 27 sembrerebbe che i medesimi potrebbero essere costretti addirittura a non poter *"mantenere"* la propria attività laddove questa fosse valutata dall'amministrazione *"incompatibile"* con le previsioni dell'art. 27 delle NTA al PS;
- laddove non si rientri nella predetta ambigua ipotesi, sempre al fine di incentivare la *dismissione* di ogni funzione agricola dell'area è stata introdotta l'impossibilità di procedere ad interventi di trasformazione del patrimonio esistente se non previa *"delocalizzazione delle strutture e/o delle coltivazioni in aree contigue non utilizzabili del Business Park"*.

Le prescrizioni contenute nel PS sembrerebbero quindi dettate non da una razionale scelta urbanistica ma piuttosto dall'illegittimo intento di "eliminare" ogni attività agricola e/o rurale attualmente presente all'interno della nuova zona industriale "congelando" gli interventi sul patrimonio esistente al fine di indurre i proprietari a "passare la mano" agli imprenditori interessati a insediarsi nella nuova area industriale.

Tale illegittima scelta pianificatoria finisce quindi per impedire ai ricorrenti il normale godimento dei propri beni ed a paralizzare di ogni possibile iniziativa economica così limitando immotivatamente diritti costituzionalmente protetti come quello di proprietà e di iniziativa economica.

Si confida pertanto nell'accoglimento del ricorso R.G. 785/2012 e, per l'effetto, nell'annullamento degli atti impugnati.

Con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine alle spese di giudizio.

I sottoscritti difensori intendono ricevere le comunicazioni relative al processo ai seguenti:

-numero di FAX:055/268811;

-indirizzo E-MAIL:info@studiolegalearizzi.it;

-indirizzo PEC: francoarizzi@pec.ordineavvocatifirenze.it;
avvmatteoguidi@puntopec.it

Firenze, 15 ottobre 2013.

(Avv. Matteo Guidi)

(Avv. Franco Arizzi)